



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 11/03/2025

OGGETTO: CONTROVERSIA SOCIETA' BOA RENT SRLS/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PROT. 16.778 DEL 06.12.2024 RELATIVA ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N.44 DEL 16.07.2010 - REP.1970. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025 e che con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 26.02.2025 sono stati approvati gli schemi del Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati;
- che il Bilancio di Previsione 2025 è in gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i., non essendo stato prorogato l'esercizio provvisorio;

Visto il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla Società Boa Rent Srls, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente al numero 1674 del 04.02.2025, per l'annullamento della comunicazione del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia ed Urbanistica e Demanio, ns. Prot. n.16.778 del 06.12.2024, inerente alla scadenza della concessione demaniale marittima n.44 del 16.07.2010, Rep.1970;

Atteso che l'Amministrazione comunale ha ritenuto che nel caso specifico ricorressero i presupposti per opporsi al ricorso di controparte, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di incaricare l'Avv.to Lorenzo Calvani del Foro di Firenze per la tutela legale di questa Amministrazione nel ricorso de quo;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 07.03.2025 con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente, ivi compreso l'incarico all'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze, nel sopra individuato Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla società Boa Rent Srls, acquisito al numero di Prot.1674 del 04.02.2025, per l'annullamento della comunicazione del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio, ns. Prot. n.16.778 del 06.12.2024, inerente alla scadenza della concessione demaniale marittima n.44 del 16.07.2010, Rep.1970;

Ritenuto di dover procedere in merito, in ottemperanza al disposto della Delibera di G.C. n.42/2025, conferendo incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Avvocati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento de quo;

Dato atto che l'Avv.to Lorenzo Calvani con la comunicazione di cui al Prot. n.3433 del 06.03.2025 ha trasmesso preventivo che prevede, tra l'altro, per le spese relative alla difesa dell'Ente nel procedimento de quo, una spesa di Euro 1.286,80 omnia;

Dato atto che la somma di € 1.286,80 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, in esercizio provvisorio;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B5FCFD96D1**;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato relativamente al versamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL, giusto Durc protocollo INPS_44981843 del 10.03.2025 con scadenza validità 08.07.2025;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Visto il disposto dell'Art.163, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. e dato atto che la presente spesa corrente è necessaria per evitare un danno certo e grave all'ente derivante dalla mancata costituzione nel giudizio di che trattasi;

Dato atto, inoltre, del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.42/2025, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana proposto dalla società Boa Rent Srls, acquisito al numero di Prot.1674 del 04.02.2025, per l'annullamento della comunicazione del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Urbanistica e Demanio, ns. Prot. n.16.778 del 06.12.2024, inerente alla scadenza della concessione demaniale marittima n.44 del 16.07.2010, Rep.1970;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.286,80** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027 in gestione provvisoria, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B5FCFD96D1**;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- del rispetto dell'art. 163, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. in quanto il suddetto impegno di spesa è necessario per evitare un danno patrimoniale certo e grave all'ente derivante dalla mancata costituzione nel giudizio di cui trattasi nella premessa del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)